

Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE

# LA FIGURA DEL CTU LA DISCIPLINA LEGISLATIVA L'APPROCCIO MEDOTOLOGICO L'ANALISI DEI FASCICOLI DI PARTE

**Dott. Sandro Cantini**

**Corso di Formazione Tecnico - Giuridica per CTU**

**11 Settembre 2018 - Auditorium di CR Firenze, Via Carlo Magno 7, Firenze**

# Le Fonti Normative

- Gli artt. 61-64 e 191-201 c.p.c. *individuano la figura del CTU e le norme processuali sulla nomina e sulle indagini delegate*
- Gli artt. 87, 259, 260, 261 e 441 c.p.c. *contengono disposizioni relative alle varie fasi del procedimento.*
- Gli artt. 13-23 disp. att. c.p.c. e l'art. 146 disp. att. c.p.c. *disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo speciale dei CTU presso il Tribunale.*
- Gli artt. 89-92 disp. att. c.p.c. e gli artt. 145 disp. att. c.p.c. *contengono alcune ulteriori norme procedurali sulla nomina e sull'attività del CTU.*
- La L. 08/07/1980, n. 319 *“Compensi spettanti ai Periti ed ai Consulenti Tecnici, con l'aggiornamento del D.M. 30/05/2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai Periti, Consulenti Tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale”.*
- Il Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002): artt. 49-57, Parte I°, Titolo VII° - *Ausiliari del Magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.*

## Art. 61 c.p.c. – Consulente Tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

## Art. 61 c.p.c. – Segue

E' un ausiliario del Giudice al quale è riconosciuto il ruolo di Pubblico Ufficiale.

**DEFINIZIONE CTU:** soggetto dotato di particolari competenze tecniche, incaricato dal Giudice di assisterlo per svolgere tutte le attività idonee ad accertare, rilevare ed analizzare fatti inerenti al caso specifico della controversia.


E' scelto «normalmente» tra le persone iscritte dell'Albo dei CTU.

## **Art. 62 c.p.c. – Attività del Consulente**


Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

## Art. 62 c.p.c. – Segue

CTU



Deducente: attività deduttiva su fatti e situazioni dimostrate dalle parti (Valutativa)



Percipiente: diretta all'accertamento dei fatti, vera e propria attività istruttoria delegata al CTU (Accertativa)

## Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del Consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

## Art. 63 c.p.c. – Segue

**Il Consulente «iscritto»:** ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo giustificati motivi che devono essere riconosciuti tali dal Magistrato:

- Cause di forza maggiore
- Specialità materia
- Comprovati impegni professionali

**Il Consulente «non iscritto»:** può non accettare



## Art. 63 c.p.c. – Segue

**Astensione:** è dichiarata dal Consulente nominato

**Ricusaione:** viene chiesta dalle parti

Entrambe per incompatibilità ex-art. 51 c.p.c.:

- Interesse causa
- Parente, convivente, commensale abituale
- Causa pendente
- Grave inimicizia
- Rapporti di debito/credito e/o professionali
- Gravi ragioni di convenienza

## Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del Consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

# Art. 64 c.p.c. – Segue

## Responsabilità di diversa natura:

- Penali:
  - Art. 314 c.p.: appropriazione indebita di denaro e/o altra utilità
  - Art. 366 c.p.: esenzione fraudolenta di accettare l'incarico
  - Art. 373 c.p.: falsa perizia:
    - parere mendaci
    - affermazioni di fatti non rispondenti al vero
- Disciplinari:
  - Irrogate dal Comitato che gestisce l'Albo CTU
  - Irrogate dall'Organismo della categoria professionale di appartenenza
- Civili:
  - Risarcimento del danno causato alle parti

## Art. 191 c.p.c. – Nomina del Consulente Tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

## Art. 191 c.p.c. – Segue

**Ordinanza di Nomina:** normalmente la CTU è ammessa dopo che sono state formulate le istanze istruttorie delle parti (Memorie ex-art. 183, VI° comma)

### **Contenuto dell'ordinanza:**

- Motivazione sommaria
- Formulazione del quesito
- Nomina del consulente
- Fissazione della data dell'udienza di «precisazione»
- Nomina di più consulenti?

## Art. 192 c.p.c. – Astensione e Ricusazione del Consulente

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

## Art. 193 c.p.c. – Giuramento del Consulente

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

## Art. 193 c.p.c. – Segue

Il GIURAMENTO non è una formalità!!!

- Si diviene Pubblici Ufficiali

- La formula deve essere espressamente pronunciata dal Magistrato ed il Consulente deve rispondere «LO GIURO»



## Principi Ispiratori dell'Attività del CTU

- **Indipendenza:**

- Assenza delle incompatibilità ex-art. 51 c.p.c.

- **Equilibrio e Neutralità:**

- Atteggiamento equidistante
- Formalismo necessario: occorre «sembrare» oltre che essere
- Venire incontro alle esigenze delle parti
- Valutare senza preconetto le tesi di parte
- Evitare inutili polemiche

# Principi Ispiratori dell'Attività del CTU - Segue

- **Diligenza e Perizia:**
  - Operare con razionalità e professionalità
  - Seguire criteri e principi accettati dalla dottrina professionale
  - Motivare le scelte operate e le conclusioni raggiunte
  - Descrivere con semplicità il lavoro svolto
  - Rispettare i termini processuali
- **Rispetto del Contraddittorio:**
  - Condivisione dei documenti in atti con i CC.TT.P.
  - Divieto di acquisire documenti nuovi in assenza del consenso unanime delle parti o ordine del Giudice
  - Condivisione del *Modus Operandi*
  - Pronto a recepire i suggerimenti delle parti
  - Informare le parti di ogni iniziativa


## Obblighi del CTU

- **Eseguire le attività delegate dal Magistrato:**
  - Personalmente, utilizzo dei collaboratori solo per attività materiali, la delega a terzi deve essere autorizzata dal G.I.
  - Rispondere ai quesiti (se possibile)
  - Acquisire documenti (se richiesto dal G.I.)
  - Intervenire alle udienze alle quali è stato convocato
  - Fornire i chiarimenti richiesti dal G.I.

## Le Attività Preliminari del Consulente Nominato

Atto Primo: ricezione della PEC con comunicazione della nomina.

CHE SI DEVE FARE???

- Stampare/salvare ordinanza di nomina
- Verificare assenza cause di incompatibilità
- Annotarsi data di udienza
- Se vi sono problemi  Attivarsi immediatamente

## Le Attività Preliminari - Segue

Prima del giuramento non si può accedere al fascicolo

### **Problematiche:**

- Impossibilità di «valutare» il quesito
- Possibile esistenza di cause di incompatibilità «latenti»
- Partecipare attivamente alla «precisazione» del quesito

## Le Attività Preliminari - Segue

### **Soluzione operativa proposta:**

- Fissare udienza di conferimento dell'incarico
- Raccogliere giuramento del consulente in modo da consentire l'accesso ai fascicoli di parte
- Fissare nuova udienza ravvicinata per precisare il quesito

# L'Udienza di Giuramento

- Verbalizzazione dei presenti
- Precisazione del quesito
- Declinazione delle generalità
- Giuramento
- Concessione di autorizzazioni specifiche:
  - Viaggi/Trasferte
  - Acquisizioni documentali
  - Utilizzo collaboratori
- Concessione dei termini processuali al CTU
- Nomina CC.TT.P. o rinvio
- Fissazione data prossima udienza
- Eventuale acconto sul compenso
- Consegna dei fascicoli di parte
- Sottoscrizione del Verbale?

## L'Analisi dei Fascicoli di Parte

**Fondamentale:** arrivare al giorno dell'inizio delle operazioni peritali preparati!!!

- ❑ Attenta disamina dei fascicoli di parte
- ❑ Valutare l'utilità di predisporre una sintesi
- ❑ Verificare la presenza in atti dei documenti necessari per l'elaborazione della CTU
- ❑ Preparare il primo incontro peritale